



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio Polizia Amministrativa

Repertorio generale n. 2965

**ORDINANZA n. 348 del 13 Dicembre 2012**

**OGGETTO: Macellazione a domicilio dei suini per uso privato.**

## **IL SINDACO**

**VISTO L'art. 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni di cui al R.D. 20/12/1928 n. 3298;**

**VISTO il D. L.vo 01.09.1998 n. 333;**

**VISTO il Regolamento C.E. n.1774/2002;**

**VISTI i Regolamenti C.E. nn. 852-853-854 del 29.04.2004;**

**VISTO il Regolamento C.E. n.2075 del 05.12.2005 e l'intesa Governo-Regioni del 10.05.2007 – Rep. n.94;**

**VISTO il D.L.vo 06.11.2007 n.193;**

**VISTA la determinazione della Direzione Sanitaria Regionale, DG 11/177 del 29.10.2009, reiterata per l'anno 2012;**

**ACQUISITO il parere favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L. di Chieti, reso in conformità delle disposizioni Regionali in materia, con nota prot. 2323-B/SV/LV del 03.12.2012;**

**RAVVISATA l'opportunità di autorizzare la macellazione a domicilio dei suini per uso privato e familiare, da parte di coloro che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di mattazione autorizzati;**

## **ORDINA**

**E' consentito ai proprietari di suini e/o privati cittadini, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellare a domicilio, per uso familiare, un numero massimo di cinque suini grassi/anno, dalla data del 07 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.**

**Coloro che intendono macellare i suindicati animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei diritti sanitari di Euro 7,75, per ogni capo, a mezzo del CCP n. 2512481, intestato alla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Servizio Veterinario – Servizio Tesoreria, con causale “macellazione suini a domicilio stagione 2012-2013”. Il pagamento comporta implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. I proprietari degli animali hanno l'obbligo di informare il veterinario competente per territorio di una eventuale alterazione fisiopatologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione, per consentirgli di procedere conformemente alla prescrizione dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 ed a quelle contenute nell'allegato I°, Capo II°, Regolamento n. 854/04/CE e stabilire se ammettere alla macellazione l'animale stesso.**

**L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei e da persona esperta, avendo cura di evitare inutili sofferenze nel rispetto delle norme sul benessere animale. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sotto indicati più agevoli, nei giorni e negli orari indicati, entro 24 ore dalla macellazione, ed in contenitore pulito, i seguenti organi e visceri: lingua, glottide, polmoni, trachea, esofago, cuore, diaframma, fegato con annessi linfonodi, milza e reni ed una parte muscolare proveniente dal muscolo della spalla o dagli psoas, o dai masseteri, o dal piatto della coscia. In caso di sospetto l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione ed a tutti gli accertamenti al fine di escludere rischi per la salute umana ed animale.**

**Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CE n.1069/2009.**

**Dopo l'esito favorevole della visita ispettiva ed in attesa dell'esame trichinoscopico, da parte dell'IZSAM di Teramo, è consentito sezionare la carcassa e trasformare le carni a condizione che si mantenga la rintracciabilità delle stesse. Non utilizzare le carni prima dell'esito favorevole della visita ispettiva e dell'esame trichinoscopico.**

**Le carni così ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare e non possono essere cedute, immesse sul mercato o oggetto di commercializzazione.**

**La mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme sanitarie vigenti.**

**IL SINDACO**

**Dott. Vincenzo d'Ottavio**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

